

MILANO
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

Polizza RC Professionale circolare Ministeriale di chiarimento

A seguito delle sollecitazioni ricevute dalla CCIAA, il MISE - Ministero dello Sviluppo Economico – ha inviato una lettera con importanti precisazioni in materia di copertura assicurativa.

In sintesi il Ministero precisa che **le Imprese Individuali che operano per conto di altre Imprese di mediazione devono essere comunque coperte da Polizza RC Professionale, indipendentemente dal fatto che l'Impresa per la quale operano presti copertura assicurativa anche per i propri collaboratori.**

Nel dettaglio:

1. ciascuna Impresa di mediazione deve assicurare il possesso di Polizza RC che includa, tra i soggetti coperti, tutti coloro i quali svolgono l'attività di mediazione per conto di essa, siano questi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, incluse quindi le Imprese Individuali preposte allo svolgimento della mediazione anche in eventuali ulteriori sedi o unità locali dell'Impresa preponente;
2. l'iscrizione al Registro Imprese come Impresa Individuale presuppone per definizione lo svolgimento dell'attività in proprio, presupposto che non viene meno nel caso in cui l'Impresa Individuale collabori con altra Impresa di mediazione;
3. qualora un soggetto già coperto da Polizza RC, in quanto operante in un'altra Impresa, intenda svolgere l'attività mediatrice anche a titolo individuale deve risultare coperto da altra Polizza RC.

In conclusione:

senza entrare nel merito del rapporto esistente tra l'Impresa preponente e chi per conto di essa svolga l'attività mediatrice (rapporto che può configurarsi secondo una delle tipologie consentite dalle norme in materia di lavoro subordinato o assimilato o rientrare eventualmente nell'ambito dei modelli di collaborazione tra Imprese) **viene sottolineata l'esigenza che l'Impresa Individuale iscritta al Registro delle Imprese abbia una copertura assicurativa propria e distinta da quella dell'Impresa per la quale collabora, risultando così coperta da Polizze RC diverse e riferite a ciascuna delle Imprese per le quali ha la possibilità di operare.**

Nel precisare quanto sopra, il MISE fornisce, nella medesima circolare, un ulteriore chiarimento.

Alcune CCIAA hanno rifiutato pratiche di aggiornamento dati o di dichiarazione di inizio attività ad Imprese Societarie che indicavano – quali preposti o referenti della mediazione – soggetti iscritti al Registro Imprese della CCIAA come Imprese Individuali.

Le motivazioni del rifiuto erano che:

1. un soggetto che è Impresa Individuale è, per definizione, "preposto" di se stesso;
2. il titolare di un'Impresa Individuale che non svolge in proprio l'attività ma opera in nome e per conto di un'altra Impresa non può essere considerato un imprenditore in quanto il rischio dell'attività di mediazione nei confronti di terzi sarebbe assunto dall'Impresa preponente e non dal preposto.

La norma entrata in vigore il 12 maggio 2012 recita, all'art.4, comma 2: "Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'Impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'Impresa <...>"

Quindi, per la legge, con le parole "a qualsiasi titolo", per essere referente per la mediazione (anche in ulteriori sedi o unità locali) è necessario avere i requisiti professionali ma non è obbligatorio essere socio, dipendente o associato in partecipazione dell'Impresa preponente. Pertanto si può essere anche un'Impresa Individuale che si assume l'incarico di referente (e nemmeno obbligatoriamente di preposto) per la mediazione. Tuttavia l'interpretazione restrittiva di alcune CCIAA ha portato al rifiuto di pratiche di aggiornamento dati o di dichiarazione di inizio attività per Imprese con più sedi operative che indicavano come preposti o referenti di dette sedi dei soggetti che fossero Imprese Individuali.

La circolare del MISE di cui sopra, parlando della questione della copertura assicurativa, precisa: "Ciascuna Impresa della mediazione deve assicurare il possesso di una polizza che includa tra i soggetti "coperti" tutti coloro che svolgono per conto di essa attività di mediazione, siano essi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, ivi inclusi i titolari di altra Impresa Individuale che essa riterrà di preporre a proprie sedi o unità locali o comunque includere tra coloro che ivi svolgono attività per suo conto".

Con questa precisazione il MISE chiarisce quindi anche la questione del preposto o referente per la mediazione, sottolineando che anche una Impresa Individuale può essere indicata come preposta o referente per la mediazione per una sede operativa o unità locale di un'altra Impresa.

Quanto sopra non tiene ovviamente conto delle implicazioni che può avere, in termini giuslavoristici, previdenziali, fiscali e sindacali, il rapporto di collaborazione tra detta Impresa Individuale e Impresa preponente. La circolare MISE, infatti, non entra nel merito di detto rapporto che dovrebbe configurarsi comunque secondo una delle tipologie consentite dalle norme in materia di lavoro subordinato o assimilato o rientrare eventualmente nell'ambito dei modelli di collaborazione tra Imprese.